



# CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

- Settore 10 -

Piazza Matteotti n.7 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560  
pec: [PEC@PEC.COMUNE.TARQUINIA.VT.IT](mailto:PEC@PEC.COMUNE.TARQUINIA.VT.IT) – Web: [HTTP://WWW.TARQUINIA.NET](http://www.tarquinia.net)

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ ELETTRONICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

**PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE**

**CIG: BC4A384D25 – CUP: D82B25002440006**

### **FONTE DI FINANZIAMENTO:**

- *Contributi per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, ai sensi della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005;*
- *Fondi propri – bilancio comunale.*

Il presente disciplinare, parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di che trattasi.

### **PREMESSE:**

- la presente procedura è stata indetta dal Comune di Tarquinia – Settore 10 – Ufficio 1 – LL.PP. (di seguito “Stazione Appaltante”).
- la presente gara è bandita mediante procedura aperta di cui all'art. art. 71 del D.Lgs. 36/2023 - nuovo codice appalti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 commi 1 e 7, stesso decreto, da eseguirsi sulla Piattaforma certificata in dotazione all'Ente, “Acquisti Telematici Comune di Tarquinia”, per l'affidamento dei suddetti lavori, meglio descritti e rappresentati nel progetto allegato;

- per la presente procedura si applica il MECCANISMO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Il RUP provvederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, ad aprire le offerte tecniche ed economiche: al termine delle operazioni sarà individuato l'operatore economico che ha formulato l'offerta migliore. Successivamente alla valutazione delle eventuali giustificazioni richieste a seguito della eventuale anomalia rilevata al termine di queste operazioni si procederà all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta Amministrativa Elettronica A) dei Concorrenti primo e secondo in graduatoria. Qualora all'esito delle verifiche relative alla documentazione amministrativa il concorrente 1° in graduatoria venisse escluso dalla procedura di gara, la Stazione Appaltante, in applicazione del principio dello scorrimento della graduatoria formatasi, aggiudicherà la procedura al 2° in graduatoria e così via.
- Il ricorso alla procedura aperta è motivato dall'intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici. La procedura aperta, inoltre, risponde a specifiche esigenze di celerità, atteso che l'impiego della procedura negoziata senza bando, di cui al medesimo articolo 50, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti, comporterebbe un aggravio delle tempistiche di affidamento determinato, in particolare, dalle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare nonché dall'impossibilità di ricorrere, in tale ipotesi, all'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti.
- Il ricorso alla procedura aperta è altresì motivato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, dalla necessità di garantire la tempestiva conclusione dell'affidamento. In particolare, si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta al fine di pervenire all'aggiudicazione dei lavori entro il mese di luglio. Tale esigenza è determinata dalla necessità di eseguire gli interventi prevalentemente in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli, idonee a garantirne la regolare esecuzione.
- Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a cinque mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.
- La presente gara verrà espletata in modalità elettronica/telematica, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 56/2017, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente Disciplinare, nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e nella "Guida per la presentazione delle offerte telematiche", consultabili all'indirizzo: <https://tarquinia.acquistitelematici.it/>.

Come riportato nella Determina a contrarre n. 963 del 06.07.2026:

- l'appalto di che trattasi riguarda gli "Interventi di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Comunale";

- è risultato necessario invocare l'art. 71 comma 3 del Nuovo Codice degli Appalti, ovvero ricorrere a ragioni di urgenza, per le quali può essere fissato un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello disposto dal co. 2 dello stesso articolo
- le motivazioni che generano l'urgenza sono dettate dalla necessità di eseguire gli interventi prevalentemente in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli, idonee a garantirne la regolare esecuzione, pertanto garantendo l'aggiudicazione entro il mese di luglio;
- ai sensi dell'articolo 71 comma 3, è stato stabilito il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 84, ricorrendo i sopra esposti motivi di urgenza.
- la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827 nonché dall'art. 105, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023;
- è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione dei lavori se nessuna offerta risulti conveniente, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti;
- si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione;

La durata dei lavori è prevista per 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato redatto ai sensi del D.M. 5 agosto 2024 coerentemente ai CAM – Nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici.

## **1) OGGETTO E IMPORTO APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, LUOGO DI ESECUZIONE**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Interventi di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Comunale";

Il progetto esecutivo:

- è stato redatto con Prezzario della Regione Lazio – Edizione 2023.
- è stato validato, ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, con verbale del RUP del 18/06/226.
- l'aggiornamento progettuale è stato approvato con D.G.C. n. 108 del 18.06.2026;
- è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. – Triennio 2026/2028 approvata con D.C.C. n. 60 del 23.12.2025;
- per l'intervento in questione sarà applicata l'IVA ad aliquota ridotta del 10%, in quanto trattasi di restauro e risanamento conservativo elencata all'art. 4 L. 847 del 29.09.64, riconducibili all'art. 127-septies Tab. A, parte III D.P.R. 633/1972;

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento che insiste nel palazzo comunale sito in Piazza Matteotti, onde assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "**Capitolato**"), ricompreso nel progetto esecutivo.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

**Tabella 1**

n.	Cat. Opere	Descrizione	Qualificaz. obbligatoria (SI/NO)	Importo €	% sul totale appalto
1	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI	285.461,03	85.405
2	SIC	Costi della Sicurezza		48.781,26	14.595
TOTALE A CORPO				334.242,29	100

**risultante nella Ctg OG 2 cl. II**

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Comune di Tarquinia, presso la sede comunale sita in Piazza Matteotti come meglio definito nei documenti del progetto esecutivo.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.

L'intervento, meglio indicato negli elaborati di progetto, riguarda:

**Le coperture:** è prevista la sostituzione delle coperture che ricoprono una porzione del piano terzo sopra i locali androne-scale, ingresso dell'Ufficio Protocollo, Servizi igienici del Piano terzo e Uff. Personale, sopra i locali delle stanze 1, 2, 3 e 4 dell'Ufficio Protocollo.

**Interventi Settore-9 Edilizia Privata e Urbanistica/Segreteria del Sindaco:** L'intervento prevederà il consolidamento della volta in pietra con ripristino del bagno sovrastante con la realizzazione di una cappa collaborante in betoncino strutturale a base di calce M15 e rete in fibra di vetro.

**Solaio della torre:** solaio della torre, per il quale, a causa della presenza degli ingranaggi delle campane e dell'orologio, non è previsto lo smontaggio ma verrà eseguito un consolidamento mediante inserimento di travi in ferro a sostegno del solaio esistente.

**Sostituzione caldaie** Completano gli interventi sopra riportati, la sostituzione di n.3 caldaie a gas metano e l'installazione di un condizionatore del tipo senza unità esterna.

**Il progetto ha un costo complessivo d'intervento di € 460.000,00**, di cui € 334.242,29 per lavori, oltre € 48.781,26 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 285.461,03 oltre IVA.

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13 e 14, del Codice dei Contratti, è di € **75.881,94 (euro settecentottantuno/94)**, pari al 26,582% dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni oggetto dell'appalto hanno il seguente codice ATECO 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali e ai lavoratori dipendenti delle imprese potrà essere applicato il contratto collettivo **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**;

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo.

**L'opera è finanziata:**

- per € 400.000,00 dalla L.R. 9 del 17.02.2005 e s.m.i.;
- per € 60.000,00 da fondi comunali;

**Pubblicazioni (art 27 D.Lgs. 36/2023)**

La documentazione di gara e gli elaborati tecnici di progetto potranno essere scaricati:

- dalla piattaforma raggiungibile al seguente link, previa registrazione, <https://tarquinia.acquistitelematici.it/>, nella sezione documentazione di gara.
- Dal seguente link:  
<https://mail.tarquinia.net/files/public/link/access/R8ZVt1NGLIVKXLHHsgqb1InXGTcZyhKbOwqHxlaXysBmNmILun>
- Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>
- Profilo del Comune di Tarquinia

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso ANAC. (art. 27 comma 2 del Codice).

## **2) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.**

**Responsabile Unico di Progetto** ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 5 della L. 241/1990 è:

✓ Ing. Sandra Meloni

Piazza Giacomo Matteotti, 6 – 01016 TARQUINIA (VT) - Tel. 0766.849207-209

mail: [lavoripubblici@comune.tarquinia.vt.it](mailto:lavoripubblici@comune.tarquinia.vt.it)

PEC: [pec@pec.comune.tarquinia.vt.it](mailto:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it)

### **\* FIRMA DIGITALE:**

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione risulti valido ovvero non risulti revocato o sospeso e/o scaduto.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata aperture delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche.

### **\* CAUSE DI ESCLUSIONE:**

Sono indicate nel testo con le formule "*a pena di esclusione*", "*è causa di esclusione*" e sono altresì evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo nel quale sono inserite o in corrispondenza della causa di esclusione.

### **\* SOCCORSO ISTRUTTORIO:**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso l'istituto del soccorso istruttorio. In particolare, si intendono per *“mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”*, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice).

E' sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

### **2 BIS) PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI**

**2.1** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 all'aggiudicatario potrà essere corrisposto un pagamento in anticipazione del 20% sul valore contrattuale, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 17, commi 8 e 9](#).

**2.2** il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

**2.3** Il pagamento delle prestazioni contrattuali **avverrà “a corpo”**.

**2.4** si procederà alla revisione dei prezzi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 60 del Codice, e s.m.i. Per contratti inferiori ad un anno non è ammessa la revisione dei prezzi.

### **3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.lgs 36/2023):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240

#### **4) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

##### **4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:**

- ► le cause di esclusione di cui all'art. 94 (cause di esclusione automatica) e art. 95 (previo contraddittorio con l'operatore economico) del Codice;
- ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83 – bis del D.Lgs. n. 159/2011;
- ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**4.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

**4.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**4.4** Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), (consorzi stabili).

**4.5 Self cleaning** - Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **5) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 99 del Codice la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui sopra, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 99 del Codice, all'operatore economico non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni

## **6) PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

**6.1** Ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 36/2023 la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato, sulla piattaforma informatica messa a disposizione dell'Amministrazione raggiungibile dal seguente link, previa registrazione: <https://tarquinia.acquistitelematici.it>;

**6.2** Dal Portale Appalti è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure e accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla presente procedura.

**6.3** Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)

**6.4** ► Il sopralluogo è obbligatorio. L'operatore economico dovrà recarsi presso l'ufficio Lavori Pubblici, sito al Piano 2° del Palazzo Comunale, in Piazza Matteotti n. 6 – Tarquinia e sarà accompagnato dal RUP o da un suo delegato presso i luoghi oggetto dei lavori (uffici pubblici).

Il sopralluogo potrà essere eseguito nelle giornate di: Lunedì e il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, mentre il Martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Al termine del sopralluogo, il RUP o suo incaricato rilasceranno l'Attestazione di presa visione, da allegare alla domanda di partecipazione.

Il sopralluogo risulta obbligatorio in quanto, vista la specificità del sito, risulta essere uno strumento utile e necessario alla predisposizione di un'offerta consapevole.

► **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.** Sarà possibile effettuare il sopralluogo fino al **17/07/2026, compreso.**

**6.5** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

## **7) CHIARIMENTI**

**7.1** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma "Acquisti telematici" raggiungibile dall'indirizzo <https://tarquinia.acquistitelematici.it/>

**7.2** Nel formulare una richiesta di chiarimenti l'operatore economico deve accedere all'area riservata del portale, individuare la procedura di gara di cui trattasi, cliccare sull'apposito comando.

**7.3** Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro il 16.07.2026 ore 12:00 . Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

**7.4** Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**7.5** Le risposte ai chiarimenti e ai quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "*Comunicazioni dell'Amministrazione*" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.

**7.6** Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*" è possibile visualizzare le comunicazioni **ricevute** (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già **inviate** alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. E' presente inoltre la lista delle comunicazioni **archivate** (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).

**7.7** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

## **8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**8.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione mediante dispositivo di firma digitale valida del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte con dispositivo di firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

**8.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**8.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**8.4** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**8.5** L'istanza e le dichiarazioni sostitutive, dovranno essere redatte sui modelli all'uopo predisposti, disponibili all'interno della sezione documentazione di gara del portale appalti.

**8.6** Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte in formato elettronico e dovranno essere sottoscritte digitalmente.

**8.7** Unitamente alle suddette dichiarazioni sostitutive, l'Operatore Economico dovrà presentare il ESPD (ex DGUE) con le modalità di cui al successivo punto 15.

Si avverte che le vigenti norme di legge in materia di autocertificazioni e le relative sanzioni per gli inadempienti (sia amministrative, che penali), impongono alle imprese concorrenti l'onere di verificare con la massima attenzione che le autodichiarazioni prodotte in sede di gara siano veritiere e non mendaci e che rappresentino esattamente stati e situazioni del concorrente.

► **Si precisa che nella compilazione dei modelli, il concorrente dovrà accertarsi, a pena di esclusione:**

- che essi siano prodotti completi in ogni loro parte;

- che, in presenza di “dichiarazioni alternative” il concorrente stesso individui in modo chiaro ed univoco la propria situazione, barrando la dizione che “non interessa” o, in ogni caso, si attenga alle indicazioni riportate nei moduli di riferimento.

I legali rappresentanti sono tenuti ad indicare nei modelli (ovvero in apposita separata dichiarazione) tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

(N.B. Non vanno comunque indicate, e per esse non vale il divieto, le condanne per reati depenalizzati, per intervenuta riabilitazione dopo la condanna nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale, in caso di revoca della condanna stessa, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna).

A questo proposito gli estremi delle eventuali condanne riportate dovranno essere chiari e dettagliati per consentire alla commissione di gara la loro verifica immediata.

**8.8** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 33 del Codice.

**8.9** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli All. 1, 2 e 2bis, o in alternativa del ESPD, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice.

**8.10** Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 8.8, si assegnerà al concorrente che ne ha dato causa, un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

**8.11** L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso l'inoltro di una PEC e, parallelamente, dalla ricezione di una comunicazione analoga nella propria Area Riservata sul Portale Appalti. L'operatore economico, attraverso l'apposita funzionalità, provvede ad integrare ed inoltrare quanto richiesto dall'Amministrazione.

**8.12** ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, di cui ai precedenti punti costituisce causa di esclusione.

**8.13** Nei casi di irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente punto 8.8.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero il mancato inesatto o tardivo adempimento comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella sola ipotesi in cui la mancata integrazione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, dipenda esclusivamente da una carenza del requisito dichiarato, l'Amministrazione provvederà oltre all'esclusione del concorrente dalla gara alla segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

## **9) COMUNICAZIONI**

**9.1** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05.

Per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Dalla propria Area riservata, all'interno del Portale Appalti, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.

**9.2** Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.

**9.3** Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Manuali- Guide" della piattaforma gare.

**9.4** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**9.5** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **10) SUBAPPALTO e AVVALIMENTO**

**10.1** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle attività contrattuali che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

**10.2** La Stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto afferenti. È vietato il subappalto c.d. a cascata.

**10.3** La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non potrà più essere esercitata ad avvenuta aggiudicazione.

**10.4** L'Ente affidatario provvederà al pagamento diretto al subappaltatore/i o al cottimista/i o al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, servizi o lavori, nei casi ivi previsti.

## **AVVALIMENTO**

**10.5** Considerato che il Palazzo Comunale rientra tra i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 132 comma 2 del Codice, non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice.

### **11) ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**11.1** Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

**11.2** È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

**11.3** In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

**11.4** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

**11.5** Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 comma 2 del Codice e comunque entro e non oltre i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.

**11.6** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

**11.7** La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del

completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

**11.8** Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 9 (esecuzione d'urgenza per evitare situazioni di pericolo), la Stazione Appaltante si riserva di iniziare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula dello stesso.

## **12) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

**12.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari all'2% dell'importo complessivo dell'appalto **pari a € 6.684,85.**

**12.2** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

**12.3** La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, al Comune di Tarquinia - Banca INTESA SANPAOLO SPA - IBAN: IT87W0306939044100000046024 (inserendo come causale "VERSAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA – CIG GARA").

**12.4** La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**12.5** Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

**12.6** La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**12.7** La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

**12.8** In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**12.9** È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta;
- la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate;

**12.10** Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**12.11** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice e le ulteriori garanzie specificate nel Capitolato speciale d'appalto.

**12.12** Ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

**12.13** Ai sensi dell'art. 106 comma 8, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

- del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **13) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ**

**13.1** ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 33,00 (euro trentatre/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n° 524 del 22 dicembre 2025.

**13.2** Si comunica inoltre che dal 11 novembre 2019 l'importo dovuto dagli operatori economici per partecipare alle procedure di scelta del contraente può essere pagato anche tramite la piattaforma digitale pagoPA. L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha infatti aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

**13.3** ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara di cui hanno omesso il pagamento.

### **14) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**14.1** ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 100 co. 4 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori (**Categoria OG 2 classifica II**).

**14.2** ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo.

**14.3** I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate dell'allegato II.12 del Codice

### **15) European Single Procurement Document and eCertis ESPD (Ex DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Per partecipare l'operatore economico dovrà compilare il ESPD, generato dal sistema, appositamente predisposto e caricato all'interno della piattaforma telematica, unitamente a tutta la documentazione di gara.

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso il portale dedicato, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

L'Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento;

In caso di partecipazione con avvalimento dovrà essere prodotto l'XML Response anche dai soggetti ausiliari.

In caso di partecipazione di consorzi, dovrà essere prodotto l'XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT conforme alle specifiche tecniche AgID" allegata alla documentazione di gara.

## **16) LA PROCEDURA DI GARA:**

Il presente appalto verrà aggiudicato, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 - nuovo codice appalti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 commi 1 e 7 dello stesso.

L'aggiudicazione avverrà con la seguente ripartizione:

- |   |                   |              |
|---|-------------------|--------------|
| - | Offerta Economica | max 20 punti |
| - | Offerta Tecnica   | max 80 punti |

### **16.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica, in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla

Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Acquisti telematici accessibile all'indirizzo internet: <https://tarquinia.acquistitelematici.it/>

Non è consentito l'invio dell'offerta/e con altre modalità.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato;
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://tarquinia.acquistitelematici.it/> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere alla sezione "Bandi di gara" selezionare la procedura di gara di interesse e cliccare la voce "Visualizza dettaglio" cliccare poi sul pulsante "Presenta offerta";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara fornite nella "Guida alla presentazione delle Offerte telematiche" allegata alla documentazione di gara.

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Per registrarsi /partecipare occorre:

- collegarsi al Portale Acquisti telematici, <https://tarquinia.acquistitelematici.it/> e, se non già registrati, attivare la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area riservata";
- accedere nella sezione "Area riservata" con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione "Gare e procedure in corso", visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica disponibili nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

Si precisa che gli utenti già registrati e quindi in possesso di credenziali di accesso all'Area Riservata non devono ripetere la procedura di registrazione.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

## **16.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

- Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma, **entro e non oltre le ore 17:00 di mercoledì 22/07/2026 (SCADENZA PRESENT. OFFERTE)**

- Come evidenziato sul Portale Acquisti telematici. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della stessa.
  - Il caricamento di tutta la documentazione richiesta non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo al seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia offerta". L'operatore economico riceve una e-mail/PEC indicante data e ora della presentazione, a notifica dell'avvenuta trasmissione.
  - Per poter partecipare alla gara l'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione del sistema denominata "Presenta Offerta" tutti i dati richiesti nonché la documentazione prevista nel presente disciplinare.
  - Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via Pec.
  - Tutta la documentazione trasmessa deve essere firmata digitalmente, ove non diversamente indicato negli atti di gara (nelle buste dovrà essere caricata solamente documentazione, non dovrà essere presente alcun archivio digitale [.zip, .rar, etc.] firmato digitalmente).
  - Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1<sup>a</sup> seduta pubblica.
  - La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:
    - "A - Documentazione amministrativa";
    - "B - Offerta Tecnica";
    - "C - Offerta economica".
- Cause di esclusione:
- La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa.
  - Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
  - Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice nell'offerta economica il concorrente dovrà, obbligatoriamente indicare, a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio, i propri oneri della sicurezza aziendale, concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte

digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore che pertanto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità.

## **17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**17.1** L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 108, commi 4 e 5](#), da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.

**17.2** L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e purché superi in sede di valutazione il punteggio complessivo di 60/100, in ragione del confronto concorrenziale assicurato dalla pubblicazione di un avviso pubblico.

**17.3** L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica (max 80 punti) e quella Economica (max 20 punti).

## **18) CONTENUTO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**18.1** La Busta amministrativa è unica per tutta la gara e al suo interno dovrà essere inserita tutta la documentazione richiesta in un'unica soluzione, come di seguito descritto.

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere inseriti i seguenti documenti:

**18.1.1** ► L'istanza di partecipazione **in bollo da € 16,00, (redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante)**. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

**18.1.2** ► le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, di cui agli **Allegati 1, 2 e 2 Bis** (redatti secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante), dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

**18.1.3** ► Patto di integrità di cui all'**allegato 3** (redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante) sottoscritto dal Legale rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri di firma (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore).

**18.1.4** ► Dichiarazione subappalto di cui all'**allegato 4** (redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante).

**18.1.5** ► Dichiarazione su garanzia fidejussoria provvisoria di cui all'**allegato 5** (redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante) e GARANZIA PROVVISORIA.

**18.1.6 ►** Dichiarazione di impegno per inizio immediato dei lavori di cui all'**allegato 6**.

**18.1.7 ► Quietanza di pagamento Contributo ANAC.**

**18.1.8 ► ESPD (ex DGUE)** in formato elettronico debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri, comprensivo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/procuratore in "Doc. richiesta").

**18.1.9 ► Attestazioni SOA** in formato elettronico;

**18.1.10 ► Attestazione di avvenuto sopralluogo** in formato elettronico.

**18.1.11 ► Qualora l'O.E. abbia un organico superiore alla 50 unità di personale** copia dell'ultimo **Rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). O comunque gli adempimenti previsti dall'art. 2 Bis del presente disciplinare.

## **18.2 SOTTOSCRIZIONE**

Si precisa che:

**18.2.1** nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

**18.2.2** nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**18.2.3** ► Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, **compilando i modelli: Allegato 1, 2, 2Bis ed il ESPD (ex DGUE)**, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e precisamente:

- di non trovarsi nella condizione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti**, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode** ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - e) delitti**, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti** di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - g) reati relativamente allo sfruttamento del lavoro** minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto** da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**18.2.4** di non trovarsi nella condizione di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

**18.2.5** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

**18.2.6** di non trovarsi in una in una delle seguenti situazioni:

- a) presenza di gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 95, comma 1 del codice appalti;
- b) essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o** è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli](#) 94 co. 5 lett. d) del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) colpevole** di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di servizio che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) determinata situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 16, non diversamente risolvibile;
- e) distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 95 co. 1 lett. c) che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) soggetto alla sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis)** presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- g) iscrizioni** nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
- i) di essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della legge n° 68 del 12/03/1999 e di avere ottemperato alle disposizioni di legge, **ovvero** (in alternativa) **di non essere tenuto** al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della predetta legge n. 68 del 12/03/1999;
- l) condizione ostativa** che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) insussistenza di rapporti** di controllo, determinati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla presente gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

**Si precisa che:**

**18.3.1** Si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del Codice.

**18.3.2** L'Amministrazione esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 18.2.3.

**18.3.4** Un operatore economico o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1, dell'art. 94 commi 1 e 2 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5 del predetto codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**18.3.5** Se l'Amministrazione ritiene che le misure di cui al precedente punto 2 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

**18.3.6** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti punti, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

**18.3.7** Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

**18.3.8** Le cause di esclusione previste dall'art. 94 del Dlgs 36/2023 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

**18.3.9** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**18.3.10** L'esclusione di cui al punto 18.2.3 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**18.3.11** Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

**18.3.12** Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**18.3.13** Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Quanto suddetto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**Si precisa inoltre:**

**18.4.1** ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 18.3, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

**18.4.2** ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 18.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**18.4.3** ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 94 comma 1 del codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico
- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari od inferiore a quattro.

**18.4.4.** Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

**18.4.5** La verifica rispetto ai requisiti di cui agli art. 94, commi 1 e 2 deve essere effettuata anche nei confronti degli institori, intendendosi come tali quei soggetti che nell'organizzazione dell'operatore economico concorrente alla gara, sono titolari di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza.

#### **18.4.6 L'Amministrazione escluderà dalla procedura di gara:**

- ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. f, l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
- ai sensi dell'art. 96, comma 1, l'operatore economico, in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli [articoli 94 e 95](#).

N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata o qualora sia stata attuata, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, un procedimento di self cleanig.

In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179 comma 7 del codice penale ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non hanno rispettato gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, oltre che ai sensi dell'art.96, comma 1 del Codice;

**18.4.7** Le attestazioni di cui all'art. 94, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

**18.4.8** Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

**18.4.9** ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- a) ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- b) ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandata semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi

**18.4.10** ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

**18.4.11** ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

**18.5.1** ► a pena di esclusione, deve essere allegato atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

**18.5.2** deve essere allegata dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**18.5.3** I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-otties sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

**18.5.4** Ai sensi dell'art. 67 comma 6 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-

finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

#### **18.6.1 Per consorzi di cooperative sociali:**

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici.

#### **18.7.1 Per raggruppamenti temporanei già costituiti:**

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

#### **18.8.1 Per consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

► dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

**N.B.** Non è necessaria la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote e di esecuzione delle prestazioni, ma la mandataria deve in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti nel complesso, come da art. 68 comma 11 del Codice, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

#### **18.9.1 Per raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE non ancora costituiti:**

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- d) le parti dei lavori/del servizio/della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da specificare tenendo conto che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria).

**18.10.1 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**18.11.1 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**18.12.1 Per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

**(O, in alternativa)**

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**19) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B – OFFERTA TECNICA"**

**19.1 Nella busta telematica "B – Offerta Tecnica"** deve essere inserita la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.

**19.2** La relazione dovrà riportare l'oggetto dell'appalto, l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente, dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della Ditta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti digitalmente da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

**19.2.1** Alla proposta di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta indicante le parti dell'offerta tecnica che il concorrente ritiene di segretare/o non segretare, ai sensi dell'art. 35, comma

4, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023, fornendone adeguata motivazione. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e/o commerciali, nonché nelle parti contenenti “dati particolari” ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di chiedere al concorrente ulteriore documentazione a supporto di eventuali segreti tecnici e/o commerciali ai sensi per gli effetti dell’art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023.

**19.3** L’offerta tecnica sarà resa mediante Relazione Descrittiva, eventualmente corredata da schemi grafici, foto e quant’altro necessario per comprenderne la sostanza delle migliorie proposte.

Nella relazione, al fine di cuna corretta valutazione, devono essere espressamente indicate le unità di misura (numeri, ml e mq) che si intendano proporre;

**19.4** L’impresa dovrà indicare risorse, metodologie, soluzioni tecnologiche, materiali e gli accorgimenti migliorativi che intende intraprendere per implementare i livelli prestazionali stabiliti dal progetto esecutivo, che comunque non dovrà subire alcuna modifica sostanziale.

**19.5** Sarà oggetto di valutazione la chiarezza e la sinteticità con cui i concorrenti avranno esposto la propria offerta tecnica che dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua parte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della ditta e dovrà riportare l’oggetto dell’appalto e l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente

**19.6** La relazione sarà utilizzata per la valutazione di quanto offerto e, pena esclusione dalla gara, non dovrà superare il n. di 5 pagine dattiloscritte, dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, carattere “Time new Romans”, dimensione 12, Interlinea 1,5 e sarà costituita da 6 parti conformi ai CRITERI di seguito indicati:

<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>80</b>
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>punteggio</b>
<p><b>CRITERIO A – Omogeneità dell’intervento con porzioni non oggetto di lavorazioni</b></p> <p><i>Saranno valutate positivamente le proposte tecniche finalizzate a garantire la migliore integrazione tra le porzioni di copertura oggetto di intervento e quelle esistenti non interessate dai lavori (es coerenza estetica, cromatica, materica e funzionale...) al fine di assicurare uniformità complessiva della copertura dell’edificio comunale.</i></p> <p><i>Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere indicati, anche a mezzo di elaborati grafici, le superfici, non oggetto di lavori, che si intendono omogenizzare.</i></p>	<b>max 30</b>
<p><b>CRITERIO B – Qualità tecnica delle soluzioni adottate</b></p> <p><i>Saranno valutate positivamente le proposte migliorative che, nel rispetto del progetto esecutivo e senza alterarne l’impostazione sostanziale, prevedano soluzioni tecniche idonee ad aumentare la qualità complessiva dell’intervento (resistenza agli agenti atmosferici, caratteristiche prestazionali, isolamento termico, riduzione ponti termici, prestazioni energetiche superiori ai minimi progettuali, soluzioni finalizzate a minimizzare la manutenzione successiva).</i></p> <p><i>Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere indicati, anche a mezzo di elaborati grafici, schede tecniche dei materiali, eventuali certificazioni e documentazione CAM, le proposte</i></p>	<b>max 15</b>

<p>migliorative che si intendono proporre alla stratigrafia della copertura, al fine di migliorarne la prestazione.</p>	
<p><b>CRITERIO C – Organizzazione del cantiere e riduzione degli impatti</b></p> <p>Considerato che l'area d'intervento ricade in un punto sensibile e nevralgico del centro storico del Comune di Tarquinia e il fabbricato è sede degli uffici pubblici comunali, saranno valutate le offerte che presentino una pianificazione del cantiere chiara, efficace e sostenibile, con specifiche misure finalizzate a ridurre i disagi per l'utenza, la viabilità locale, nonché a garantire maggiore sicurezza operativa e minore impatto acustico e ambientale durante l'esecuzione dei lavori, verso le attigue attività amministrative.</p> <p>Nella relazione tecnica illustrativa dovranno essere esplicitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organigramma della struttura operativa ed esecutiva da destinare all'Appalto. La valutazione sarà basata sul numero di squadre utilizzate, sul numero di persone per ogni squadra, sulla la qualifica e la formazione del personale.</li> <li>• cronoprogramma dettagliato e layout di cantiere;</li> <li>• piano delle mitigazioni, eventuali misure aggiuntive di sicurezza volte alla tutela ambientale, all'insonorizzazione delle zone adiacenti gli uffici, fornendo eventuali certificazioni e documentazione CAM, ove applicabile.</li> </ul>	<p><b>max 15</b></p>
<p><b>CRITERIO D – Piano di logistica integrata per la tutela dei beni e continuità operativa.</b></p> <p>La Stazione appaltante, al fine di garantire la massima sicurezza dei materiali stoccati nei locali sottostanti il tetto oggetto d'intervento provvederà allo spostamento degli arredi e delle attrezzature ivi presenti in altri locali comunali, prossimi alla sede oggetto d'intervento. L'offerta tecnica potrà prevedere il Riposizionamento "As-Is": Ricollocazione dei materiali nella posizione originale a fine lavori, previa pulizia dei locali, nonché lo spostamento di altri eventuali arredi che dovessero, nel seguito, intralciare l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Nella relazione tecnica illustrativa, al fine della valutazione, dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Numero di addetti dedicati esclusivamente alle attività di logistica.</li> <li>• la tempistica, espressa in giorni, che l'operatore economico, intende proporre per tale attività.</li> </ul>	<p><b>max 20</b></p>

## 19.7 L'offerta tecnica

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

**19.8** Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

**19.9** In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;

**19.10** Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

**19.11** Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato o dalla lettera di invito troverà applicazione il precedente punto 19.9.

**19.12** Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato. Nell'eventualità che l'aggiudicatario abbia presentato una proposta con alcuni criteri ritenuti dalla Commissione di gara non accettabili o peggiorativi, la stessa Commissione predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine ai criteri ritenuti inaccettabili. In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.

**19.13** I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

**19.14** Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

**19.15** Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

**19.16** L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.

**19.17** **All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 80 punti.**

**19.18** Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

## **20) CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C – OFFERTA ECONOMICA**

► Nella busta telematica "C – Offerta economica" deve essere inserita, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

**20.1** ► Dichiarazione del concorrente **Allegato 7** (redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza. Qualora vi sia discordanza tra i due valori, verrà preso in considerazione solo quello espresso in lettere. Il ribasso potrà essere espresso fino alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 18.2).

**20.2** ► Nell'offerta economica dovranno essere altresì riportati, a pena di esclusione e senza la possibilità del soccorso istruttorio, **gli oneri della sicurezza aziendale**, nonché la specificazione del valore complessivo dei propri **costi della manodopera**, rapportati all'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

**20.3** È facoltà dell'O.E. indicare nell'Offerta economica un diverso contratto collettivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 3 del Codice.

**20.4** Il ribasso offerto verrà applicato all'importo complessivo: nel caso di successiva indicazione di costi della manodopera differenti rispetto a quelli posti a base di gara l'O.E. dovrà dimostrare che il ribasso complessivo di tali oneri deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

**20.5** La dichiarazione per cui l'offerente si obbliga a mantenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione.

**20.6** La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.

**20.7** Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o espresse in modo indeterminato, né offerte alternative, a pena di esclusione dell'offerta.

**20.8** Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

**20.9** All'offerta economica potranno essere assegnati al massimo 20 punti.

## **21) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**21.1** La presente procedura sarà espletata mediante l'istituto della c.d. *"inversione procedimentale"*, prevista dall'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che dispone che *«Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente»*.

La prima seduta pubblica del Seggio di gara avrà luogo presso il Comune di Tarquinia Settore 10 – P.zza G. Matteotti 6

**il giorno giovedì 23/07/2026, alle ore 10:00 (1° SEDUTA GARA)**

**21.2** Le convocazioni per le ulteriori sedute pubbliche saranno tempestivamente pubblicate sul Portale Acquisti telematici e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno un giorno prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

**21.3** Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche in presenza**, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute,

riceveranno comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

L'iter procedurale dovrà essere seguito on-line collegandosi al Portale acquisti telematici, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, e consultando all'interno della pubblicazione inerente la procedura (presente nella sezione "Gare e procedure scadute") la sezione "Espletamento della gara".

**21.4** Nella prima seduta pubblica il predetto Seggio di gara procederà:

- alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini.
- successivamente procederà attraverso il Portale all'apertura delle offerte tecniche presentate, verificando i contenuti della busta "B- OFFERTA TECNICA" rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara.
- nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi essenziali dell'offerta, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti".
- la sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità;
- a trasmettere le offerte pervenute alla commissione esaminatrice, per la valutazione delle stesse.

**21.5** In una o più sedute riservate la Commissione composta da n. 3 membri, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

**21.6** All'esito delle suddette attività da parte della Commissione, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi a ciascun operatore economico, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alle attività di sblocco e aperture delle singole offerte economiche – Busta C.

**21.7** Nella medesima seduta pubblica, il Seggio di gara comunicherà i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche e, attraverso l'uso della piattaforma, a redigere la relativa graduatoria.

**21.8** Qualora il seggio riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di anomalia si procederà secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 25. Il calcolo della soglia di anomali è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**21.9** Infine, il Seggio di gara, in seduta pubblica procederà:

- alla verifica a sistema dei contenuti dei plichi telematici della busta "A- Documentazione amministrativa" rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara relativi al primo e al secondo classificato della graduatoria provvisoria di cui al punto 21.7.
- nell'eventualità che siano presenti delle regolarizzazioni da effettuare su elementi e dichiarazioni essenziali da parte di Imprese, il Seggio di gara sospenderà le procedure di gara

ed inviterà le imprese carenti a integrare o regolarizzare detti elementi e/o dichiarazioni essenziali entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, che verrà effettuata tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma "Portale Appalti". La sospensione e la ripresa delle operazioni di gara verrà comunicata a tutte le ditte partecipanti tramite la predetta funzionalità.

**21.10** Il Seggio di gara, in ultimo procederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte ove darà atto di eventuali esclusioni dalla procedura di gara.

**21.11** Si precisa che saranno motivo di **esclusione**:

- ▶ la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- ▶ la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche
- ▶ la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

## **22) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA**

Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice per la sola offerta tecnica prodotta da ogni concorrente ammesso, ai sensi dell'art. 108 co. 8, sarà valutato con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'ex allegato G del DPR 207/2010:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

- $C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale dei requisiti
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
- $\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)$  sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala:

inesistente	0,0
altamente insufficiente	0,2
insufficiente	0,3
mediocre	0,4
scarso	0,5
sufficiente	0,6
discreto	0,7
buono	0,8
ottimo	0,9
eccellente	1,0

Per ciascun elemento o sub elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando, a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula sopra riportata.

Al termine dell'esame dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi.

### **23) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Il Seggio di gara darà lettura dei ribassi economici in percentuale offerti dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo il metodo della Proporzionalità inversa sul ribasso.

L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione in modo inversamente proporzionale all'offerta migliore, in termini di ribasso. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

La formula applicata è la seguente

$$P = P_{max} ( R.off / R.max)$$

Dove:

- R.Off = Ribasso % offerto
- R.max= Ribasso % massimo

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico e il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.

Il Seggio di gara redigerà il Verbale finale per i successivi adempimenti.

#### **24) VERIFICA DELLA COERENZA DEI COSTI DELLA MANODOPERA CON I MINIMI SALARIALI**

- Relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dal miglior offerente, la Stazione Appaltante procederà nella sola ipotesi di un importo considerevolmente inferiore a quello stimato dall'Amministrazione, a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al novellato comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023.
- La verifica della coerenza dei costi della manodopera è effettuata dal Responsabile Unico di Progetto indipendentemente dalle operazioni di verifica delle offerte eventualmente individuate come anormalmente basse

#### **25) VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- che ottengono contemporaneamente un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo e all'elemento Offerta Tecnica con la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Offerta Tecnica;
- che appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla SA.

Se ricorrono le suddette condizioni il Seggio di Gara:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo;
- rimette gli atti al Responsabile del Progetto al fine della verifica delle offerte anormalmente basse.

Se non ricorrono le suddette condizioni il Seggio di Gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, dichiarando chiusa la seduta pubblica e trasmettendo gli atti al Responsabile del progetto per gli adempimenti conseguenti.

N.B. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

#### **26) ALTRE INFORMAZIONI**

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.

- Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- In caso di parità si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
- L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- Precisato che, ai sensi dell'articolo 17 co. 6 del d.lgs 36/2023, in caso di aggiudicazione definitiva, non insorgerà alcun vincolo di obbligazione tra stazione appaltante ed appaltatore, poiché tale obbligazione si perfezionerà esclusivamente nei modi e nei termini previsti dalla legge e, cioè, a seguito dell'emanazione della Determina di Aggiudicazione Definitiva e/o della stipulazione del contratto, nelle forme previste dall'articolo 18, fatto salvo il mantenimento delle risorse finanziarie necessarie.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del Codice, si riserva la facoltà di cui al predetto articolo, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- L'Ente affidatario si riserva la facoltà della consegna del servizio nelle more della stipula del contratto nel rispetto della normativa vigente.

## **27) IMPOSTA DI BOLLO**

**27.1** L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda di partecipazione.

**27.2** A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*" e ss.mm.ii., mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata/barrata, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione dell'istanza;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico, in corrispondenza dell'intestazione dell'istanza;
- modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT87W0306939044100000046024 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

**27.3** A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

**27.4** Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

**27.5** La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

## **28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Civitavecchia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall'art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti - si rimanda comunque all'informativa allegata al presente Disciplinare.

Titolare del trattamento è il Comune di Tarquinia.

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Comune di Tarquinia, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo [pec@pec.comune.tarquinia.vt.it](mailto:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it) o lettera raccomandata a/r all'indirizzo P.za G. Matteotti n. 6, Tarquinia (Vt)

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10**

*Ing. Sandra MELONI*

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e della correlata normativa vigente.